

(N. 1104-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE SPAGNOLLI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro del Bilancio

col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 1955

---

Comunicata alla Presidenza l'11 ottobre 1955

---

Ordinamento finanziario della Valle d'Aosta.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Ho l'onore di presentare, a nome della 5<sup>a</sup> Commissione (Finanze e tesoro), la presente relazione sul disegno di legge n. 1104 concernente l'ordinamento finanziario della Valle d'Aosta. Esso disegno trova fondamento e ragion d'essere nel comma terzo dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 10 marzo 1948) che così recita:

« Entro due anni dalla elezione del Consiglio della Valle, con legge dello Stato, in accordo con la Giunta regionale, sarà stabilito, a modifica degli articoli 12 e 13, un ordinamento finanziario della Regione ».

Detta statuizione è analoga a quella contenuta negli articoli 54 dello Statuto speciale per la Sardegna e 89 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Ragioni di vario genere, attinenti alla delicatezza della materia ed alla difficoltà di determinare almeno in via di massima, sulla base dell'esperienza, il fabbisogno finanziario necessario alla Regione perchè essa possa svolgere i suoi normali compiti istituzionali, hanno fatto sì che le discussioni fra Governo centrale ed organi regionali, iniziate subito dopo l'avvento del primo Consiglio della Valle, si sono protratte a lungo, ma ora si sono concluse e trovano espressione nel disegno di legge che, con qualche modifica proposta dalla 5<sup>a</sup> Commissione, viene sottoposto al vostro esame. La Commissione, infatti, mentre si è trovata unanime nel varare rapidamente il disegno di legge, ha ritenuto, peraltro, opportuno introdurre alcuni emendamenti, che qui di seguito verranno illustrati, e che hanno, soprattutto, lo scopo di rendere chiare ed inequivocabili, nell'interesse della Regione, le norme di legge.

A tale concetto si ispira la modifica dell'articolo 1 e la soppressione dell'articolo 2; se, infatti, è ormai acquisito in sede costituzionale, negli articoli 12 e 13 dello Statuto, quali sono le entrate ordinarie della Valle, appare del tutto superfluo l'articolo 2 comma a), b) e c) ed è sufficiente richiamare gli articoli stessi, così come è indicato nel nuovo testo proposto per l'articolo 1. Per quanto poi riguarda il comma d) del soppresso articolo 2 esso trova concreta espressione negli articoli 8 e 9.

Così pure essendo stabilito nell'articolo 12, ultimo comma, dello Statuto che lo Stato cede a favore della Regione i nove decimi dei canoni annuali percepiti a sensi di legge per le concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico, basterà richiamare tale diritto già acquisito costituzionalmente, sostituendo la parola « sono » con la parola « spettano » nel penultimo comma dell'articolo 3; mentre la parola « sono » risponde appieno al concetto costitutivo nella introduzione dei precedenti comma dello stesso articolo 3, perchè nei casi ivi contemplati si tratta di precisare percentuali (8/10, 9/10 di determinate imposte erariali) soltanto genericamente previste nello Statuto (una quota di tributi erariali).

Lo stesso concetto, infine, ha ispirato la modifica dell'articolo 8: infatti lo Statuto già concede alla Regione la facoltà di istituire imposte e sovrimeposte, con proprie leggi e basta, quindi, ipotizzare l'eventualità che la Regione usi di questa sua facoltà.

Negli articoli 3 e 4 sono state fissate rispettivamente le quote fisse e le quote variabili dei tributi erariali attribuite alla Regione.

La Commissione ha ampiamente discusso intorno alla lettera b) dell'articolo 3, in quanto è stato fatto osservare che la formula del testo governativo può ingenerare qualche dubbio in sede di ripartizione delle quote d'imposte fra Stato e Regione, quando il reddito si produca parte in Regione e parte fuori, come nel caso di un'impresa industriale o commerciale avente stabilimenti nell'ambito regionale e sede fuori, o viceversa. Al riguardo è stato anche ricordato che gli organi finanziari dello Stato, in pieno accordo con la Giunta regionale, in sede di anticipi fatti alla Regione, per gli anni 1951-52-53-54, in attesa della legge che ora esaminiamo, si sono attenuti ai criteri fissati dall'articolo 15 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1954, n. 545, che prevedeva la determinazione delle quote di redditi da attribuire agli stabilimenti separatamente da quelle da attribuire alle sedi nei casi sopra ipotizzati.

La Commissione, vagliate varie proposte avanzate da coloro che sono intervenuti nella discussione, si è trovata, infine, concorde nel formulare l'articolo 3-bis che riproduce l'analogo testo dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1953, n. 21, concernente l'ordinamento fi-

nanziario della Sardegna (*Gazzetta Ufficiale* 29 gennaio 1953, n. 23.)

Nulla da osservare in merito all'articolo 4 che determina le quote variabili e all'articolo 5 che riproduce il comma terzo dell'articolo 12 dello Statuto, mentre l'articolo 6 prova la sollecitudine del legislatore nello stabilire norme che agevolino il funzionamento dell'attività regionale, in analogia a quanto disposto nel secondo comma dell'articolo 61 dello Statuto del Trentino-Alto Adige.

Di nessun commento abbisogna l'articolo 7; dell'articolo 8 già si è detto sopra; chiara appare la norma sancita nell'articolo 9 quando si ricordi che, per Statuto, sono state conferite alla Valle le attribuzioni spettanti agli Enti contemplati nell'articolo stesso.

L'articolo 10 riproduce una norma già sancita nell'articolo 11 dello Statuto della Sardegna e nell'articolo 66 dello Statuto del Trentino-Alto Adige.

L'art. 11 riproduce sostanzialmente l'articolo 13 dello Statuto con le sole varianti che nel primo comma è menzionata la dichiarazione annuale dei redditi e che nel secondo comma sono state semplificate le formalità precedentemente fissate.

Con l'articolo 12 si fissano per gli anni 1951-52-53-54 le quote variabili previste dal-

l'articolo 4 sulla base delle concrete esigenze finanziarie della Regione per le sue funzioni normali.

Facilmente comprensibile l'articolo 13; l'articolo 14 si spiega col fatto che lo Stato non ha ancora iniziati i versamenti per conto della Regione, a sensi dell'articolo 5 della legge 1° agosto 1954, n. 846, per l'esecuzione della convenzione sul traforo del Monte Bianco.

L'articolo 15 concerne la copertura finanziaria e l'articolo 16 l'entrata in funzione, la durata e le eventuali modifiche alla legge in esame; a quest'ultimo riguardo la Commissione è di avviso che, per togliere ogni e qualsiasi dubbio circa la sufficienza della legge ordinaria per eventuali future modifiche, sia da preferire il testo da essa proposto.

Illustrati così per sommi capi il contenuto del disegno di legge in esame e le modifiche proposte dalla 5<sup>a</sup> Commissione, non mi resta che formulare il voto che questa Assemblea voglia rapidamente esaminare ed approvare la legge che è destinata a garantire agli Organi regionali della Valle d'Aosta le fonti finanziarie necessarie perchè essi possano serenamente svolgere i molteplici compiti che lo Statuto loro commette, nell'interesse di quelle tenaci e industriose popolazioni alpine.

SPAGNOLLI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE  
TESTO DEL MINISTERO.

Art. 1.

L'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta previsto dall'articolo 50, terzo comma, dello Statuto speciale adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è disciplinato dalla presente legge.

Art. 2.

Le entrate ordinarie della Regione sono costituite:

- a) dai redditi patrimoniali;
- b) da quote di tributi erariali;
- c) da una quota dei canoni erariali per le concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico;
- d) da imposte e sovrimeposte istituite nella Regione e dagli altri cespiti di cui al successivo articolo 9.

Art. 3.

Sono attribuiti alla Regione:

- a) i nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e fabbricati situati nel territorio della Regione e della imposta sui redditi agrari dei terreni situati nello stesso territorio;
- b) gli otto decimi della imposta di ricchezza mobile ed i nove decimi dell'imposta complementare sul reddito, percepite nel territorio della Regione;
- c) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni, sul valore netto globale delle successioni, sul registro e sul bollo, delle imposte di surrogazione del registro e bollo, delle imposte ipotecarie, nonchè delle tasse sulle concessioni governative e di pubblico insegnamento, percepite nel territorio della Regione.

Sono altresì devoluti alla Regione i nove decimi dei canoni annuali percepiti a norma di legge per le concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico, previsti dall'articolo 12 dello Statuto.

DISEGNO DI LEGGE  
TESTO DELLA COMMISSIONE.

Art. 1.

L'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta previsto dagli articoli 12, 13 e 50 terzo comma dello Statuto speciale adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è disciplinato dalla presente legge.

Art. 2.

*Soppresso.*

Art. 3.

*Identico.*

Spettano altresì alla Regione i nove decimi dei canoni annuali percepiti a norma di legge per le concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico, previsti dall'articolo 12 dello Statuto.

Le percentuali predette si applicano sui versamenti in conto competenza e residui effettuati nella sezione di Tesoreria provinciale di Aosta.

Art. 4.

Sono inoltre attribuite alla Regione in relazione alle spese necessarie ad adempiere alle sue funzioni normali:

a) un'ulteriore quota dell'imposta di ricchezza mobile percepita nel territorio della Regione;

b) una quota dell'imposta generale sull'entrata di spettanza dello Stato relativa all'ambito regionale;

*Identico.*

Art. 3-bis.

Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile debbono determinarsi le quote di reddito afferenti all'attività degli stabilimenti ed impianti medesimi.

L'imposta relativa a dette quote spetta alla Regione limitatamente alla percentuale di cui all'articolo 3 lettera b) ed è iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette, nel cui distretto sono situati gli stabilimenti ed impianti.

La determinazione di quote previste dal precedente comma deve effettuarsi anche nel caso di imprese che hanno la sede centrale nel territorio della Regione e stabilimenti e impianti fuori di essa. In tal caso l'imposta relativa alle quote di reddito afferenti all'attività degli stabilimenti ed impianti situati fuori della Regione compete per intero allo Stato ed è iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette, nel cui distretto sono situati detti stabilimenti ed impianti.

L'imposta relativa alle quote di reddito afferenti all'attività della sede centrale e degli stabilimenti e impianti situati nel territorio della Regione spetta alla Regione medesima limitatamente alla percentuale di cui all'articolo 3 lettera b) ed è iscritta nei ruoli dei competenti uffici distrettuali delle imposte dirette.

Art. 4.

*Identico.*

c) una quota dei proventi del monopolio sui tabacchi per vendite afferenti al territorio regionale e limitatamente alla parte da considerarsi come imposta di consumo;

d) una quota dell'imposta governativa sul gas e sull'energia elettrica percepita nel detto territorio.

Per ciascun anno finanziario con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio, delle finanze e del tesoro, d'accordo con il Presidente della Giunta regionale, verranno determinati i cespiti da ripartire e le quote da attribuire alla Regione ai sensi del precedente comma.

## Art. 5.

Per provvedere a scopi determinati, che non rientrino nelle funzioni normali della Regione, lo Stato assegna alla stessa, con legge, contributi speciali, come previsto dall'articolo 12 dello Statuto.

## Art. 6.

L'Intendenza di finanza di Aosta, su ordini di accreditamento, disporrà mensilmente il versamento alla Regione di quanto ad essa spetta a norma degli articoli 3 e 4.

Per gli ordini di accreditamento inerenti ai versamenti di cui al comma precedente, in deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è consentita la emissione senza alcun limite di importo.

## Art. 7.

La restituzione di tributi da parte dello Stato a titolo di indebitato, di inesigibilità o per altre cause fa carico alla Regione in proporzione alle quote ad essa assegnate.

All'uopo nel bilancio della Regione verrà istituito apposito capitolo di spesa.

## Art. 8.

La Regione può istituire con legge imposte e sovrimeposte regionali osservando i principi dell'ordinamento tributario dello Stato, come previsto dall'articolo 12 dello Statuto.

## Art. 5.

*Identico.*

## Art. 6.

*Identico.*

## Art. 7.

*Identico.*

## Art. 8.

Qualora la Regione istituisca con legge imposte e sovrimeposte regionali dovrà osservare i principi dell'ordinamento tributario dello Stato, come previsto dall'articolo 12 dello Statuto.

## Art. 9.

Le leggi statali relative all'imposizione e alla riscossione dei tributi, contributi e diritti vari in favore delle Province, delle Camere di commercio, industria e agricoltura, degli Enti provinciali per il turismo e degli altri Enti e servizi provinciali assorbiti dalla Regione si applicano nel territorio della Valle d'Aosta e le relative entrate sono devolute all'Amministrazione regionale.

A quest'ultima, in luogo della cessata Amministrazione provinciale di Aosta, sono attribuite le quote di tributi erariali da ripartirsi dallo Stato fra le provincie ai sensi della legislazione statale.

## Art. 10.

La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa esclusivamente garantiti, per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente, per una cifra annuale non superiore alle entrate ordinarie, salve le autorizzazioni di competenza del Ministro del tesoro e del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio disposte dalle leggi vigenti.

## Art. 11.

Ai fini dell'accertamento delle imposte dirette erariali, gli Uffici finanziari dello Stato nella Regione comunicano alla Giunta regionale la lista dei contribuenti domiciliati nella Valle, con l'indicazione dei redditi compresi nella dichiarazione annuale o accertati d'ufficio.

La Giunta esamina la lista, la completa e la rettifica, indicando la ragione delle variazioni introdotte.

La Giunta indica altresì gli altri dati necessari per il nuovo o migliore accertamento dei tributi nei confronti degli iscritti nella lista.

Gli Uffici finanziari dello Stato nella Regione daranno alla Giunta notizia dei provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.

## Art. 9.

*Identico.*

## Art. 10.

*Identico.*

## Art. 11.

*Identico.*

## NORME TRANSITORIE E FINALI.

## Art. 12.

Per gli anni 1951, 1952, 1953 e 1954 sono attribuite alla Regione le seguenti quote di tributi erariali, indicati nell'articolo 4, da applicarsi sui versamenti in conto competenza effettuati nella sezione di Tesoreria provinciale competente:

anno 1951: 1/10 imposta di ricchezza mobile; 8/10 imposta governativa sul gas ed energia elettrica; 2/10 proventi del monopolio sui tabacchi;

anno 1952: 1/10 imposta di ricchezza mobile; 9/10 imposta governativa sul gas ed energia elettrica; 3/10 proventi del monopolio sui tabacchi.

anno 1953: 1/10 imposta di ricchezza mobile; 9/10 imposta governativa sul gas ed energia elettrica; 2/10 proventi del monopolio sui tabacchi;

anno 1954: 1/10 imposta di ricchezza mobile; 2/10 imposta governativa sul gas ed energia elettrica.

## Art. 13.

Il versamento alla Regione per gli anni 1951, 1952, 1953 e 1954 delle quote di tributi erariali previste negli articoli 3 e 12 della presente legge, eccezione fatta dei nove decimi dei canoni per concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico già corrisposti in base all'articolo 12 dello Statuto, sarà disposto con deduzione degli acconti concessi per gli anni medesimi.

## Art. 14.

Il recupero della spesa di lire un miliardo da sostenersi dallo Stato per conto della Valle d'Aosta ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° agosto 1954, n. 846 per l'esecuzione della Convenzione sul traforo del Monte Bianco, sarà effettuato in dieci rate annuali dell'ammontare degli effettivi versamenti da parte dello Stato, a partire dall'esercizio successivo a quello dei versamenti medesimi.

## NORME TRANSITORIE E FINALI.

## Art. 12.

*Identico.*

## Art. 13.

*Identico.*

## Art. 14.

*Identico.*

## LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Art. 15.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge a tutto il 30 giugno 1955 sarà fronteggiato con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 520 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

## Art. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1951.

Essa resterà in vigore fino alla data di attuazione del regime di zona franca previsto dall'articolo 14 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

Le eventuali successive modifiche alla presente legge saranno apportate con legge, d'accordo con la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto.

## Art. 15.

*Identico.*

## Art. 16.

*Identico.*

Le eventuali successive modifiche alla presente legge saranno apportate con legge ordinaria, d'accordo con la Giunta regionale.